



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E L'UTILIZZO DI STRUTTURA

TRA

- il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo di seguito denominato DSPPEFF, nella persona del Direttore Prof. Gioacchino Lavanco

E

- l'a.s.d. Doggy Park, con sede in Palermo, sita in via Santa Liberata di fronte il civico 39, Monreale (PA).partita IVA 06215800829, rappresentato da Giuseppa Tura nato-a a Palermo il 29 gennaio 1971 residente a Palermo in via D'ossuna 24

PREMESSO E CONSIDERATO

- che il DSPPF svolge programmi sperimentali nell'ambito delle terapie assistite dagli animali;
- che il DSPPF è impegnato in attività di ricerca e in attività formative relative alla zooantropologia;
- che il DSPPF si occupa a vario titolo e su diversi piani di valutazione di progetti sperimentali;
- che il DSPPF garantisce la divulgazione di dati sperimentali originali attraverso la pubblicazione di lavori scientifici e la partecipazione ad eventi di livello regionale, nazionale e internazionale;
- il disposto del Decreto Regionale del 23 Marzo 2016, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16, Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 60/C.S.R. del 25 Marzo 2015, concernente "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", art 4, punto 3 – Formazione;
- che l'ASDDP è associazione sportiva dilettantistica che tra i compiti istituzionali svolge tra l'altro: attività di pet therapy, raccolta di dati a fini scientifici, sperimentazione e ricerca in materia di benessere fisico e sociale dell'uomo, del cane, e degli animali in generale ; cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore.
- Che l'ASDDP tra l'altro si propone di:





- Favorire la migliore qualità degli interventi attraverso il confronto/scambio di buone pratiche e lo sviluppo di progetti innovativi
- Elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica degli IAA nell'interesse primario degli utenti
- Consolidare ed armonizzare le attività volte alla valutazione del benessere animale ed all'impiego ed alla scelta corretta degli animali da impiegare nelle attività degli interventi assistiti con gli animali
- Organizzare e realizzare attività di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica ed in particolare promuovere, istituire e gestire corsi di formazione per gli Operatori degli IAA, e per tutte le figure professionali che rientrano nell'equipe multidisciplinare

**Viste le premesse, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

ARTICOLO 2

I soggetti firmatari convengono sull'opportunità di avviare attività comuni volte alla valorizzazione delle attività e dei percorsi formativi che vedranno partner gli animali nei processi di prevenzione e recupero in ambito formativo, relazionale e psicosociale.

Tali attività si articoleranno nei seguenti ambiti:

1. attivazione di iniziative comuni di formazione, ivi compresi Master e Corsi di Alta Specializzazione;
2. attivazione di programmi comuni di studio e ricerca nel campo delle attività e terapie assistite dagli animali e del benessere degli animali co-terapeuti;
3. definizione di procedure integrate in materia di gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze scientifiche.

ARTICOLO 3

Si conviene e stipula quanto segue:

Tutti i soggetti firmatari possono avanzare proposte di collaborazione tramite la trasmissione di una specifica richiesta da parte dei firmatari stessi. Le proposte verranno valutate dalle Parti per procedere alla stesura di un accordo operativo.

L'attuazione del presente protocollo d'intesa è demandata a specifici accordi operativi, redatti



secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Negli accordi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti specifici, nonché i responsabili tecnico-scientifici e le modalità di coordinamento e di valutazione delle attività che si potranno in essere.

Laddove specifiche attività implicino impegni finanziari, a carico di una o più Parti, gli stessi impegni dovranno essere definiti nell'accordo operativo.

ARTICOLO 4

PROCEDURA

Le modalità specifiche dovranno essere delineate all'interno di ciascun accordo operativo. In ogni caso i contraenti garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03.

ARTICOLO 5

COLLABORAZIONE

Nello svolgimento degli accordi operativi le Parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la stesura di periodici rapporti informativi, relazioni finali e specifiche valutazioni dei percorsi attivati e degli apprendimenti conseguiti, sottoscritte dai firmatari.

ARTICOLO 6

RISULTATI FINALI

Le Parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comuni. In questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si intendono di proprietà comune delle Parti e l'eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse.

ARTICOLO 7

La sottoscrizione del presente protocollo non determina di per sé un'associazione fra le Parti, pertanto ciascuna conserva la propria autonomia.

ARTICOLO 8

Il presente accordo e la stipula di eventuali successivi accordi operativi relativi ai singoli progetti e/o iniziative non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di rappresentanza o di mandato tra le stesse.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo ha la durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione e può essere espressamente rinnovato per lo stesso periodo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement

ARTICOLO 10

Al presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che dovessero rendersi necessarie, anche in conseguenza di modificazioni normative. Le modifiche dovranno essere recepite con atto scritto controfirmato da tutte le Parti.

ARTICOLO 11

I rappresentanti delle due parti, nel periodo di "Start Up", si impegnano a redigere una calendarizzazione struttura delle attività da svolgere, nella quale specificare il tipo di attività, i tempi previsti, e il personale coinvolto.

ARTICOLO 12

Per quanto non disposto nel presente protocollo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Dipartimento, il Direttore

Prof. Gioacchino Lavanco

Per Il Doggy Park

